



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro – DIV. VIII

Il giorno 20 aprile 2010 presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali alla presenza dei Dott.ri Antonio Leggio e Caterina Piselli della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di lavoro, si è tenuta una riunione tra:

OERLIKON GRAZIANO SPA nella persona del Dott. Remo Vaccarone, assistita UNINDUSTRIA Ferrara nella persona del Rag. Lorenzo Tosini

E

Le OO.SS.: FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL nazionali, rappresentate rispettivamente dai Sigg. Leonardo Burmo, Fausto Durante e Eros Panicali, le segreterie provinciali, presenti le RSU dei vari stabilimenti .

PREMESSO CHE

- OERLIKON GRAZIANO SPA con sede legale a Rivoli (TO) e unità produttive in Cascine Vica-Rivoli (TO), Somma Riva Perno (CN), Garessio (CN), Cervere (CN), Luserna S.G. (TO), Cento (FE), Porretta Terme (BO) e Bari, opera nel settore della progettazione e produzione di ingranaggi, trasmissioni, cambi di velocità assali ecc per il mondo dell'automotive, dei trattori agricoli, delle macchine movimento terra, dei carrelli elevatori ecc. ; fornisce sia ingranaggi "sciolti" sia Kit completi, montati e no, principalmente quale primo equipaggiamento per i costruttori leaders mondiali;
- occupa complessivamente circa n. 2600 unità lavorative;
- Il mercato mondiale in cui l'azienda opera è stato caratterizzato da un crollo degli ordinativi di proporzioni impensabili per rapidità e portata, che ha travolto previsioni economiche, di mercato e vanificato le proiezioni di budget;
- Nel corso del 2009 la diminuzione diffusa degli ordini dei clienti della società è stata di poco oltre il 50% per il settore Auto, in alcuni casi del 90% del settore movimento terra, di oltre il 40% del settore agricolo e la quasi sparizione del comparto veicoli industriali autobus ecc.;
- In conseguenza di tale situazione aziendale , in data 23 settembre 2009 è stato raggiunto un accordo, presso questo Ministero, con cui Azienda ed OO.SS. hanno previsto il ricorso alla CIGS per crisi aziendale determinata da evento improvviso ed impreveduto per un numero massimo di 2668 lavoratori, dal 26/10/2009 al 25/10/2010 ;
- in data 27 gennaio 2010 la Soc. Oerlikon Graziano ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, ha avviato con formale comunicazione trasmessa al Ministero del Lavoro, alle competenti OOSS ed alle RSU aziendali un procedura di collocazione in mobilità , per riduzione di personale di complessivi 400 dipendenti appartenenti agli stabilimenti di Cascine Vica- Rivoli (TO), Sommariva Perno (CN), Garessio (CN), Cervere(CN), Luserna S. Giovanni (TO), Porretta Terme(BO), Cento (FE), Bari (BA), risultanti eccedenti rispetto alle esigenze aziendali;

- come previsto dal comma 5 dell'art.4 legge 223/91, nel corso degli incontri intervenuti in sede sindacale sono state esaminate e discusse le cause che hanno determinato la situazione di eccedenza di personale di cui alla presente procedura, anche in considerazione della situazione aziendale in atto;
- in particolare l'azienda ha ribadito le motivazioni che hanno condotto all'attivazione della procedura di mobilità e determinanti una situazione di eccedenza strutturale per un massimo di 400 lavoratori, sottolineando l'indispensabilità dell'adeguamento degli organici degli stabilimenti di cui ai punti precedenti, i cui costi fissi non sono più sostenibili rispetto ai volumi di fatturato e di attività sviluppate.
- alla luce delle intese raggiunte e richiamate nel verbale di riunione siglato presso il MISE in data 19 gennaio 2010, è stata anche condivisa dalle Parti, la mancanza di soluzioni industriali i che consentano la ulteriore riduzione del numero complessivo di eccedenze ; che risulta peraltro coerente con il contesto operativo aziendale e con la volontà condivisa di trovare soluzioni non traumatiche ai problemi attuali;
- Nella riunione odierna le parti , a conclusione dell'esame congiunto ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 6 della legge 223/91.

concordando quanto segue

- Le parti concordano sulla necessità di collocare in mobilità 400 lavoratori addetti agli stabilimenti di Cascine Vica- Rivoli (TO), Sommariva Perno (CN), Garessio (CN), Cervere(CN), Luserna S. Giovanni (TO), Porretta Terme(BO), Cento (FE), Bari (BA), convenendo come criterio di individuazione dei lavoratori coinvolti, fra coloro che non si opporranno alla risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive tecnico organizzative , il possesso dei requisiti di accesso al trattamento di pensione al momento della comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la possibilità di raggiungere i suddetti requisiti al termine dei periodi di cigs e/o nell'arco del periodo massimo di fruizione dell'indennità di mobilità ex art. 7, commi 1e 2, legge 223/91.
- Ad integrazione dei criteri di individuazione dei lavoratori che possono essere collocati in mobilità sopra definiti le parti convengono che , nell'ambito del numero complessivo di eccedenze dichiarato, potranno inoltre essere individuate, compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative e produttive, e con le specifiche competenze professionali, lavoratori che non si oppongono alla collocazione in mobilità ;
- Fermo restando i criteri sopra definiti per l'individuazione dei lavoratori che saranno collocati in mobilità, e tenuto conto che ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva si terrà conto di tutti i periodi risultanti in base alla documentazione in possesso dell'azienda essendo la medesima impossibilitata, ai sensi della vigente legislazione al reperimento di ulteriori dati presso gli istituti previdenziali, le parti concordano che i lavoratori interessati potranno presentare eventuali documenti ad integrazione / modifica di quanto risultante all'azienda.
- Le parti convengono inoltre che i lavoratori individuati in base ai criteri di cui sopra saranno chiamati a sottoscrivere un verbale di non opposizione alla collocazione in mobilità
- Al fine di consentire un'efficace gestione delle uscite sulla base dei tempi previsti di maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento, nel rispetto delle esigenze tecnico organizzative e di servizio, le parti convengono che i lavoratori potranno essere posti in mobilità nell'ambito della presente procedura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 236/93 a partire dalla data di sottoscrizione del presente verbale e sino al 10 /01/2011.
- Sempre allo stesso fine, nel rispetto dei criteri sopra definiti, le parti concordano che, fermo restando il numero complessivo di 400 lavoratori eccedenti strutturali e della loro ripartizione tra i singoli stabilimenti, l'individuazione degli esuberanti nei veri centri di costo, ed aree tecnico organizzative possa subire modificazioni rispetto alla elencazione presentata in avvio di procedura mediante compensazioni interne nell'ambito dello stesso stabilimento.

Con la sottoscrizione del presente accordo, la parti si danno atto di aver regolarmente esperito ed esaurito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli di cui all'art. 5 comma 4 della legge 223/91 e dell'art 8 comma 8 legge 236/93, le procedure di cui agli art.4 e 24 legge 223/91 .

Letto confermato sottoscritto

p. il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Ughes

p. OERLIKON GRAZIANO SPA

[Handwritten signature]

p. UNINDUSTRIA Ferrara

[Handwritten signature]

p. l e OO,SS.

Leonardo Basso

[Handwritten signature]

Spett.li

FIM-CISL, FIOM-CGIL, UIEM-UIL,
UGL-Metalmeccanici

Segreterie nazionali

Con riferimento al punto 4 del verbale di riunione sottoscritto in data 19 gennaio 2010 al MISE, l'Azienda conferma che le verifiche con le RSU e le OOSS territoriali avranno come oggetto prioritariamente l'applicazione nei vari siti produttivi dei contratti di solidarietà e/o degli altri ammortizzatori sociali previsti dall'attuale legislazione.

Oerlikon Graziano SpA
Direzione relazioni Industriali
Remo Vaccarone

20/epile/2010

